



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola

OMISSIS

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE, EX ART. 55 C.P.A.

OGGETTO DELLA CONTESA:

ANNULLAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 242 DEL 30 LUGLIO 2021, LADDOVE - NEL PREVEDERE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22, UN NUOVO PIANO DI ASSUNZIONE STRAORDINARIA "ATTRAVERSO IL CANALE RECLUTATIVO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (G.P.S.)", HA PRECLUSO, AGLI ASPIRANTI - DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA, INSERITI NELLA II FASCIA G.P.S. - OGNI POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AL CITATO RECLUTAMENTO.

CON RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI IN CORTE COSTITUZIONALE

Nell'interesse di:

1. ABBATICCHIO GAETANA [omissis]
2. AGUS ALESSANDRA [omissis]
3. AIELLO GENTILINA [omissis]
4. ALFARANO FRANCESCA [omissis]
5. AMALFI MARIA [omissis]
6. AMALFI ROSA [omissis]
7. AMATA STEFANIA DORA [omissis]
8. ANGIONI CRISTINA [omissis]

9. BADIA VITA MARIA [omissis]
10. BARDEGGIA CINZIA [omissis]
11. BATTISTINI FRANCESCA [omissis]
12. BENCIVENGA MARIA [omissis]
13. BENINI VALENTINA [omissis]
14. BERRI GABRIELE [omissis]
15. BIGONI MARIKA ARIANNA [omissis]
16. BORTONE ESTER [omissis]
17. BRASCI' MASSIMO [omissis]
18. BUEMI ROBERTO [omissis]
19. BUONO GIUSEPPE [omissis]
20. CAMODECA SALVATORE [omissis]
21. CAPEZZUTO FILOMENA [omissis]
22. CARLUCCIO ANNAPAOLA [omissis]
23. CASADEI SIMONE [omissis]
24. CASSON ELISA [omissis]
25. CASTELLO IOLE [omissis]
26. CATALOGNA SONIA [omissis]
27. CHIEFA FRANCESCA [omissis]
28. CIVELLO SERGIO [omissis]
29. CUCCU CECILIA [omissis]
30. CUSATI DANIELA [omissis]
31. D'ADDARIO MARIA ANTONIETTA [omissis]
32. D'ABRONZO CATERINA [omissis]
33. D'AVANZO VINCENZO [omissis]
34. DE GABRIELI LAURA [omissis]
35. DE LUCA LAURA [omissis]
36. DELL'AQUILA FLORA [omissis]
37. D'ERRICO VALENTINA [omissis]
38. DE SANTIS ANTONELLA [omissis]
39. DE VIVO MARIA [omissis]
40. DESSENA CRISTINA [omissis]
41. DI MARCO ANTONIO [omissis]

42. DI PETRILLO DANIELA omissis
43. D'ORAZIO PIETRO omissis
44. ESPOSITO GERARDINA omissis
45. ETERNO VINCENZO omissis
46. FEROCO VINCENZO omissis
47. FERRARA SANDRA omissis
48. FERRIGNO LUCIA omissis
49. FERRO ELENA omissis
50. FIGUS SIMONETTA omissis
51. FIORENTINO NICOLA omissis
52. FIORI GIUSEPPINA omissis
53. FOIS MARIA CARMEN omissis
54. FORTINI LOREDANA omissis
55. FRANCIA GIOIA omissis
56. GAGLIARDI CINZIA omissis
57. GALLO DANIELA omissis
58. GALLONI MARIA omissis
59. GALLUZZI LUCA omissis
60. GEMMA ANNA SIMONA omissis
61. GEMINIANI ALGA omissis
62. GIANNOTTA FRANCESCO omissis
63. GIRALDI NATALINA omissis
64. GORGONI GIUSEPPINA omissis
65. GRASSITELLI ANTONELLA omissis
66. GUGLIELMUCCI RAFFAELLA omissis
67. IANTORNO GIANFRANCO omissis
68. LIBERATOSCIOLI SABRINA omissis
69. LISCO DOMINGA omissis
70. LONGOBARDO ALESSIA omissis
71. LO IACONO PAOLA omissis
72. LONGOBARDI MARIO omissis
73. LUCCHI MARIA omissis
74. LUCCHI PAOLA omissis

75. LUCIANI MASSIMILIANO omissis
76. MAGGINI EMANUELA omissis
77. MANZETTI LUANA omissis
78. MAGRO SILVIA omissis
79. MAIORANO ANTONIO omissis
80. MALANDRINO MICHELE omissis
81. MARANDOLA GABRIELLA omissis
82. MARINACCIO MARIA CRISTINA omissis
83. MAZZITELLI FRANCESCO omissis
84. MOBIGLIA FRANCESCO omissis
85. MOLES MARIO omissis
86. MONACO ELISABETTA omissis
87. MONETTI ELENA SOFIA GIUSEPPINA omissis
88. MONTI CIRO omissis
89. MONTRONE GIOVANNA omissis
90. MORETTI CAMILLA omissis
91. MORETTI LUCIA omissis
92. NAVARRA MANUELA omissis
93. ORRU' VITTORIA omissis
94. PADOVANO MARIAGRAZIA omissis
95. PENNACCHIA FRANCESCA omissis
96. PEPE GIOVANNI omissis
97. PEPE GRAZIA omissis
98. PERINI MONICA omissis
99. PERUGINI MAURILIA omissis
100. PERRA ITALO omissis
101. PIRANO IDA omissis
102. PREVITERO ANTONIO omissis
103. PUJIA ANTONIO omissis
104. PUMO SALVATORE omissis
105. RAVASIO STEFANIA omissis
106. REGA CIRA omissis
107. RODIGARI TIZIANO omissis

108. ROSSI DONATELLA MADDALENA omissis
109. SABATINO EMMA omissis
110. SANDRI SEBASTIANO omissis
111. SANGIOVANNI LAURA omissis
112. SANTINI NOEMI omissis
113. SCONCIA SERGIO MICHELE omissis
114. SERRA MONICA omissis
115. SERRATORE ANNA MARIA omissis
116. SILVESTRO ROSALBA omissis
117. SPIGOLON ALESSANDRO omissis
118. STIRPE MARCO omissis
119. TARALLO ANNA RITA omissis
120. TARANTINO MICHELE omissis
121. TERRUSI MARGHERITA omissis
122. TULLIANI ELISA omissis
123. TULLIANI MANUELA omissis
124. VALASTRO MARIA ANTONELLA omissis
125. VALERIO ANTONIETTA omissis
126. VARVARA ANNALISA omissis
127. VASTOLA MASSIMILIANO omissis
128. VENOSO GENOVEFFA omissis
129. VENTURINI SIMONA omissis
130. VILLAMAINO VALENTINA omissis
131. ZOCCOLA BOTTO ANTONELLA omissis

Rapp. ti e difesi, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti **Ciro Santonicola, C.F. OMISSIS**

OMISSIS, Aldo Esposito, C.F. **OMISSIS** e Gianluca Fuccillo, C.F.

OMISSIS, unitamente ai quali elettivamente domiciliano, presso lo studio legale in

OMISSIS

Gli avvocati Aldo Esposito, **Ciro Santonicola** e Gianluca Fuccillo dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: **OMISSIS** ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **OMISSIS**

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere 76/A;
- AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI BARI, CAGLIARI, COSENZA, TARANTO, VENEZIA, AVELLINO, PORDENONE, LA SPEZIA, ANCONA, NAPOLI, AREZZO, GENOVA, BOLOGNA, CASERTA, MILANO, MESSINA, SALERNO, ROMA, RAGUSA, CAMPOBASSO, UDINE, LATINA, SASSARI, CHIETI, LIVORNO, PAVIA, ORISTANO, RAVENNA, GROSSETO, PARMA, PADOVA, LECCE, EMILIA ROMAGNA, ASTI, COMO, FOGGIA, LECCO MONZA E BRIANZA, GORIZIA, MANTOVA, MACERATA, TORINO, PERUGIA, BRESCIA, FROSINONE, BERGAMO, VARESE, TRAPANI, IMPERIA, VICENZA, GORIZIA e CATANIA, ALESSANDRIA (provincia di attuale inserimento in II Fascia G.P.S.).

-RESISTENTI-

Tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

E NEI CONFRONTI DI

INFUSSI IVANO residente in Via Oreste Salomone 9, 00177 Roma.

-CONTROINTERESSATO-

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ ED IL CONSEGUENTE ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE:

- **Del Decreto del Ministero dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021, in particolare art. 3 commi 1 e 2, art. 4 comma 1 e art. 5 comma 3** (pubblicato in pari data, allegato 1), stilato dal Ministro dell'Istruzione Prof. Patrizio Bianchi, **contenente l'indizione** “esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022” **di una procedura straordinaria assunzionale, attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia (G.P.S.),** ivi compresi gli elenchi aggiuntivi, sui posti comuni e di sostegno;
- **Delle graduatorie per le supplenze di prima fascia (G.P.S. A.S. 2021/22), ivi compresi gli elenchi aggiuntivi,** approvate dagli ambiti territoriali delle province di BARI, CAGLIARI, COSENZA, TARANTO, VENEZIA, AVELLINO, PORDENONE, LA SPEZIA, ANCONA, NAPOLI, AREZZO, GENOVA, BOLOGNA, CASERTA, MILANO, MESSINA, SALERNO, ROMA, RAGUSA, CAMPOBASSO, UDINE, LATINA, SASSARI, CHIETI, LIVORNO, PAVIA, ORISTANO, RAVENNA, GROSSETO, PARMA, PADOVA, LECCE, EMILIA ROMAGNA, ASTI, COMO, FOGGIA, LECCO MONZA E BRIANZA, GORIZIA, MANTOVA, MACERATA, TORINO, PERUGIA, BRESCIA, FROSINONE, BERGAMO, VARESE, TRAPANI, IMPERIA, VICENZA, GORIZIA e CATANIA, ALESSANDRIA (allegato 2), **appositamente individuate dagli istanti,** con riferimento agli insegnamenti interessati, **ai fini della partecipazione all'indicato “reclutamento straordinario”, ex D.M. 242 del 30 luglio 2021.**

Trattasi di atti immediatamente lesivi, nella parte in cui:

Nel prevedere “in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022”, sui posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, una procedura straordinaria assunzionale - **rivolta ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze** di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 o negli appositi elenchi aggiuntivi - **hanno precluso agli istanti** - docenti (scuola secondaria), inseriti nella

seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno) - la partecipazione al reclutamento.

Nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra indicati.

Per l'accertamento e la declaratoria

Del diritto dei ricorrenti, con specifico riferimento agli insegnamenti interessati, ad essere attinti - ai fini della partecipazione al reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021) - dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S. posti comuni o di sostegno), nelle quali risultano inseriti in virtù dei titoli e servizi posseduti.

Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intime, ex art. 30 comma 2 c.p.a., all'adozione/esecuzione del provvedimento che autorizzi la partecipazione, della parte ricorrente, al reclutamento straordinario 2021/22 (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021), con specifico riferimento agli insegnamenti interessati e attraverso la seconda fascia G.P.S.

PREMESSE IN FATTO

Preliminarmente si rappresenta come **gli assistiti siano tutti docenti iscritti (per il grado d'istruzione e insegnamento interessato) nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze**, in quanto possessori di titoli e servizi idonei all'insegnamento (per i posti comuni o di sostegno).

Costoro, in quanto collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze, avrebbero dovuto partecipare al nuovo reclutamento straordinario, A.S. 2021/2022 - normato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021.

Il prospetto che segue illustra - per ciascun ricorrente - la provincia di attuale inserimento in Graduatoria Provinciale per le supplenze (G.P.S.), la classe di concorso/tipologia di posto interessata, il grado di istruzione.

COGNOME	NOME	PROV.INS.IIF.	C.CONCORSO	C.C.PER CUI SI ISPIRA AL RUOLO
OMISSIS				
OMISSIS				
OMISSIS				

OMISSIS

DESSENA

CRISTINA

SASSARI

AA24,AA25,AC24,AC25

AA24,AA25

OMISSIS

FIORI

GIUSEPPINA

SASSARI

A022


A022

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS




SERRA

MONICA

SASSARI

AB25

AB25



Quanto all'interesse ad agire, i patrocinati si dolgono della seguente circostanza: se il sistema scolastico consente, al personale precario, di lavorare, quale supplente, con chiamata "indistintamente da prima o seconda fascia G.P.S." (sul punto, articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124), per quale ragione "costituzionalmente legittima" il legislatore ha inteso imporre quel paletto preclusivo, per gli istanti, alla partecipazione al reclutamento de quo - c.d. obbligo di inserimento in prima fascia G.P.S. - pur potendo svolgere costoro (alla pari dei colleghi di prima fascia G.P.S.) mansioni di identica qualità?

Si ritiene opportuna, a questo punto, una breve **DISAMINA SULLA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE, EX D.M. 242 DEL 30 LUGLIO 2021, OGGETTO DELLA CONTESA.**

Approvato dal Governo il Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, allegato 3), è stato sancito - con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 ed "in via straordinaria" - l'avvio di una nuova fase di reclutamento sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, che residuano dopo le precedenti immissioni in ruolo.

Ebbene, **l'iter di assunzione è stato previsto dall'articolo 59** (citato "Decreto Sostegni Bis", come da ultimo modificato e rubricato "Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente"), **nei seguenti termini:**

- (Comma 4) Il reclutamento **è rivolto ai docenti che si sono potuti iscrivere nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno), o negli appositi elenchi aggiuntivi I Fascia G.P.S.;**
- (Comma 5) **Gli interessati** (docenti di posto comune o posto sostegno **in prima fascia GPS**) **stipuleranno un primo contratto a tempo determinato "esclusivamente nella provincia"** (per le classi di concorso o tipologie di posto) **dove risultano iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali G.P.S. o negli elenchi aggiuntivi;**
- (Comma 6) Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova (sempre nella provincia con riferimento alla quale risultano iscritti in prima fascia GPS);

- (Comma 7) Terminato il periodo di formazione, gli aspiranti accederanno ad una prova disciplinare, valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio, superata esclusivamente da quanti raggiungeranno una soglia d'idoneità;
- (Comma 8) In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, **il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo**, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, **nella medesima istituzione scolastica presso cui avrà prestato servizio a tempo determinato**;
- (Comma 9) **Le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - momento dell'avvio del nuovo "reclutamento precluso a quanti non risultino inseriti in I fascia G.P.S." - sono state effettivamente disciplinate con il Decreto del Ministro dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021, oggetto principale d'impugnativa.**

Venendo al **petitum giudiziario**: con il presente atto **gli odierni ricorrenti intendono domandare** agli Autorevoli Giudicanti - **attraverso un vaglio di costituzionalità "in via incidentale" - una "rimodulazione dell'illustrato reclutamento straordinario", atta a consentire, agli aspiranti** - docenti della scuola secondaria inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno) - di poter concorrere presso la provincia di attuale inserimento.

In tale ottica, **i patrocinati - con apposita domanda** inviata al Ministero dell'istruzione (allegato 4) - **hanno espressamente manifestato la volontà di partecipare al nuovo concorso straordinario** (ex art. 59 decreto legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 e regolamentato dal D.M. 242/21), per gli insegnamenti interessati, instando,

sostanzialmente, per l'accesso all'immissione in ruolo attraverso le fasi che contraddistinguono il reclutamento de quo (A.S. 2021/22).

La richiesta non ha tuttavia sortito alcun effetto. Per tale ragione gli odierni ricorrenti si rivolgono a Codesto Consesso, illustrando i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. RITENUTA INCOSTITUZIONALITA' DEL DECRETO LEGGE 73/2021 (SOSTEGNI BIS), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 LUGLIO 2021, N. 106, NELLA PARTE IN CUI - ALL'ART. 59 COMMI 4 E 5 - NEL PREVEDERE "IN VIA STRAORDINARIA, ESCLUSIVAMENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022", SUI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO VACANTI E DISPONIBILI, LA PROCEDURA STRAORDINARIA ASSUNZIONALE, HA IMPOSTO LA STIPULA DEL CONTRATTO "ESCLUSIVAMENTE A BENEFICIO DEI DOCENTI CHE RISULTINO ATTUALMENTE ISCRITTI NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S. O NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI".

Si discetta, in questa sede, sulla legittimità costituzionale di un **reclutamento destinato ai soli docenti collocati in prima fascia GPS**, *"pur essendo riferito a graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*, normativa, quest'ultima, che non pone distinzione alcuna tra prima e seconda fascia citate G.P.S.

LA NECESSARIA DISAMINA DELLA VICENDA NON POTRÀ CHE INCENTRARSI SUL SEGUENTE DATO NORMATIVO: ARTICOLO 4, COMMA 6 BIS, LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO, ALLEGATO 5), RICHIAMATO DAL DECRETO LEGGE 73/2021, ART. 59 COMMA 4, AI FINI DELLA PREVISIONE DEL RECLUTAMENTO PER CUI È CAUSA.

Detto articolo 4 (Legge 3 Maggio 1999, N. 124), titolato “supplenze”, ha visto aggiungere dal legislatore - dall'articolo 1 quater, comma 1, lettera b, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 - “il comma 6 bis”, nell’intento di garantire la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, mediante le supplenze (su posti vacanti e non), attraverso le nuove “graduatorie provinciali”.

Ebbene, **tale normativa di settore**, nel consentire, all’amministrazione scolastica, di attingere il personale docente dalle G.P.S., ai fini delle supplenze, **non pone alcuna specifica distinzione tra prima e seconda fascia G.P.S.**; nello specifico, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124, si parla di “graduatorie provinciali per le supplenze”, risultando indifferente che si tratti della prima o seconda fascia.

Rebus sic stantibus,

- Se il sistema scolastico consente, al personale precario, di lavorare “quale docente con chiamata”, in virtù di titoli o servizi posseduti, “da prima o seconda fascia G.P.S.” (l’articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124 individua genericamente le graduatorie provinciali);
- Se l’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 - nel prevedere la possibilità di far accedere gli interessati “alle immissioni in ruolo straordinarie per il solo anno scolastico 2021/22” - richiama, quale requisito, l’inclusione degli aspiranti nelle graduatorie provinciali per le supplenze... di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (normativa, quest’ultima, che non pone distinzioni tra prima e seconda fascia G.P.S.);

- Non si comprende per quale ragione “costituzionalmente legittima” il legislatore abbia inteso imporre, ai fini partecipativi, quel “paletto preclusivo al reclutamento” - obbligo di inserimento in prima fascia G.P.S. - per i docenti della secondaria (inclusi in seconda fascia G.P.S.), pur potendo svolgere gli istanti (al pari dei colleghi di prima fascia) mansioni di identica qualità, su posti anche “vacanti e disponibili”.

Nemmeno si ritiene eccepibile - quale valida ragione, a sostegno dell’esclusione dei docenti di seconda fascia G.P.S., dal reclutamento in esame - la mancanza del possesso d’abilitazione, posto che la lettera della norma (Decreto Sostegni Bis, art. 59 comma 4) non ha richiesto alcuna abilitazione per l’accesso al nuovo piano d’assunzione, ma una lamentata collocazione in prima fascia G.P.S. (pur richiamando, la stessa, quell’articolo 4, comma 6 bis, legge 3 maggio 1999, n. 124, che non prevede differenza alcuna tra I e II Fascia G.P.S.).

Sul punto, sovente accade che si possa risultare “giudizialmente collocati in I fascia G.P.S.”, anche a titolo definitivo, pur in assenza di abilitazione effettivamente acquisita.

Non è un caso che quando il legislatore scolastico ha imposta l’abilitazione, ai fini dell’accesso concorsuale, lo ha esplicitato in normativa (anche con riferimento ai reclutamenti straordinari); si cita, a titolo esemplificativo, la “c.d. fase transitoria”, concorso riservato non selettivo, rivolto ai soli docenti della scuola secondaria “abilitati entro il 31 maggio 2017”, ex art. 17 comma 3 decreto legislativo n. 59/17, effettivamente bandito con D.D.G. recante n. 85 del 2018.

o - O - o

QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ. ISTANZA DI REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE. GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE, PER QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL DECRETO LEGGE 73/2021, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 LUGLIO 2021, N. 106, IMPOSITIVO - AI SENSI

DELL'ART. 59 COMMI 4 E 5 - DELL'ATTUALE ISCRIZIONE NELLA PRIMA FASCIA DELLE G.P.S., AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA NUOVA PROCEDURA STRAORDINARIA ASSUNZIONALE (A.S. 2021/22).

POSSIBILE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.

Tutto nasce dal Decreto Legge 73/2021 (c.d. Sostegni Bis), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto, all'articolo 59 commi 4 e 5, per il solo Anno Scolastico 2021/22, una nuova procedura straordinaria d'immissione in ruolo, rivolta ai docenti che si sono potuti iscrivere nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (per i posti comuni o di sostegno), o negli appositi elenchi aggiuntivi alla I Fascia G.P.S.

La citata normativa, all'articolo 59 comma 4 Decreto Legge 73/2021, prevede che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili.... sono assegnati con contratto a tempo determinato (successivamente commutato in contratto a tempo indeterminato) ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno o negli appositi elenchi aggiuntivi (alla prima fascia G.P.S.) Gli interessati stipuleranno un primo contratto a tempo determinato nella provincia (per le classi di concorso o tipologie di posto) dove risultano iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali G.P.S. o negli elenchi aggiuntivi... (sempre riferiti alla prima fascia GPS) ... La stessa normativa, all'articolo 59 comma V (citato decreto legge "Sostegni Bis"), aggiunge che il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi....

Proprio su questi passaggi s'innestano i rilievi di costituzionalità.

RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO:
allorché il Consesso di Legittimità statuisse sulla conformità a Costituzione di un atto normativo

(Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, N. 106, in part. art. 59 commi 4 e 5) che, nell'autorizzare, per il solo Anno Scolastico 2021/22, una nuova procedura straordinaria d'immissione in ruolo, attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze - nel prevedere, quale requisito d'accesso concorsuale, l'avvenuta iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (ivi compresi gli elenchi aggiuntivi) - ha deviato rispetto ai parametri normati della legge 03 maggio 1999 n. 124, art. 4 comma 6 bis (normativa che, come anticipato, non pone distinzioni tra prima e seconda fascia G.P.S.), generando, di conseguenza, un "canale di reclutamento privilegiato per i soli docenti di prima fascia G.P.S.", con disparità di trattamento (tra categorie di docenti che svolgono identiche mansioni), nonché con violazione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione scolastica, tanto basterebbe per la risoluzione della presente controversia.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA. Si ritiene costituzionalmente illegittimo il Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, N. 106, nella parte in cui (art. 59 commi 4 e 5) ha previsto - attraverso graduatorie destinate alle supplenze che, prescindendo da ogni distinzione tra prima e seconda fascia delle G.P.S., garantiscono la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento - un canale di reclutamento privilegiato per i soli docenti di prima fascia G.P.S. (ivi compresi gli elenchi aggiuntivi), precludendosi la possibilità di partecipare a quanti (inclusi in seconda fascia G.P.S.), hanno svolto - alla pari dei colleghi di prima fascia - mansioni di identica qualità, ledendosi, con ciò, quel legittimo affidamento a non veder impedito l'accesso ad un reclutamento "semplificato", forgiato sull'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (normativa che non pone distinzione alcuna tra prima e seconda fascia G.P.S.), in ossequio al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione e in attuazione del principio meritocratico.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

NECESSITA' DI NON PERDERE L'ANNUALITA' DI FORMAZIONE E PROVA FUNZIONALE ALL'IMMISSIONE IN RUOLO - ECCEZIONALMENTE PREVISTA PER IL SOLO ANNO SCOLASTICO 2021/22 - CON DECORRENZA GIURIDICA DAL

1° SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 6, DECRETO LEGGE N. 73 DEL 2021.

Nel richiamare quanto esposto con il ricorso introduttivo, per quanto concerne il fumus boni iuris, **in relazione alla sussistenza del profilo di periculum in mora**, si rappresenta:

L'art. 59 Decreto Legge n. 73 2021 ha disposto, al comma IV, che “in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/22, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili ...sono assegnati, con contratto a tempo determinato, ai soggetti iscritti nelle.... graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi....”

Nel corso del contratto a tempo determinato, i candidati svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova, seguito da una prova disciplinare, alla quale accederanno gli aspiranti valutati positivamente.

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, **il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo (con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021**, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Alla luce di tanto, solo una pronuncia cautelare, finalizzata a consentire la partecipazione al reclutamento straordinario in esame, potrà consentire, agli istanti, di avviare l'iter di formazione e prova che precede l'immissione in ruolo, “in tempo utile e nella vigenza dell'anno scolastico 2021/22”.

La necessità di conseguire un esito giudiziario favorevole cautelare deriva dalla seguente circostanza:

Al fine di completare l'anno di prova, funzionale all'immissione in ruolo (ex D.M. n. 242 del 30 luglio 2021), occorre avere svolto almeno 180 giorni di servizio, nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 prestati per le attività didattiche. Tanto è previsto dal decreto ministeriale recante n. 850 del 2015, all'articolo 3 comma 1 (allegato 7).

Orbene, **in assenza di un ordine giudiziario cautelativo, che autorizzi, da subito, l'accesso al reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021), non sarà possibile attivare il “percorso didattico formativo di almeno 180 giorni, volto alla formazione e prova”**, che dovrà necessariamente terminare entro la conclusione delle attività didattiche (30 giugno 2022).

L'eventuale accoglimento, laddove scaturisse “da sentenza di merito”, non potrebbe che definirsi al di là dei “tempi tecnici” - giorni 180 compresi tra dicembre 2021 e giugno 2022 (nella vigenza, dunque, dell'annualità scolastica 2021/22) - necessari per il completamento del percorso formativo (c.d. anno di formazione e prova) e per il correlato consolidamento della posizione, ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, perdendosi irrimediabilmente l'opportunità dell'immissione in ruolo semplificata, prevista per il solo anno scolastico 2021/22.

Per quanto sopra esposto, si conclude affinché l'Autorevole Giudicante, respinta ogni contraria istanza, previo annullamento “con sospensiva” dei provvedimenti impugnati nei suindicati termini, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso e previa valutazione in merito alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale:

Voglia, in via cautelare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere attinti - ai fini della partecipazione al reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021) - dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S. posti comuni o di sostegno), nelle quali risultano inseriti in virtù dei titoli/servizi posseduti e con specifico riferimento agli insegnamenti interessati;

Voglia conseguentemente condannare, l'Amministrazione resistente, a rimodulare il reclutamento straordinario (ex D.M. 242 del 30 luglio 2021), ordinando, a beneficio degli istanti, che vengano posti in essere gli atti necessari per assicurare la partecipazione, con specifico riferimento agli insegnamenti interessati, al reclutamento straordinario 2021/22, ex D.M. 242 del 30 luglio 2021.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di causa e di proporre, eventualmente, motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile.

Si offre, in allegazione, la presente produzione documentale:

- 1) Decreto Ministero dell'Istruzione recante n. 242 del 30 luglio 2021, atto lesivo oggetto principale d'impugnativa;
- 2) Graduatorie per le supplenze (G.P.S. A.S. 2021/22), ivi compresi gli elenchi aggiuntivi, approvate dai singoli ambiti territoriali provinciali, che escludono gli istanti ai fini della partecipazione al "reclutamento straordinario", ex D.M. 242 del 30 luglio 2021;

- 3) Estratto Decreto Sostegni Bis (Decreto Legge 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, art. 59 commi 4 e 5), atto normativo in riferimento al quale si solleva questione di legittimità costituzionale;
- 4) Domanda di partecipazione al nuovo reclutamento straordinario (ex D.M. 242/21);
- 5) Legge 3 Maggio 1999, n. 124 (Disposizioni in materia di Personale Scolastico), estratto Articolo 4, comma 6 Bis;
- 6) Scheda in autocertificazione, illustrativa della condizione soggettiva di parte ricorrente;
- 7) Decreto Ministeriale recante n. 850 del 2015, regolante l'annualità di formazione di prova.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, lì 28 settembre 2021

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Gianluca Fuccillo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia, lì 28 settembre 2021

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Gianluca Fuccillo